



che ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, art. 18, commi 1 e 4:

- intende continuare a svolgere l'attività già in essere dopo il 01/01/2006;
- possiede i requisiti Allegato II, previsti ai sensi Regolamento in oggetto.

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99.

Località, ..... data

In fede  
(firma)

---

**Articolo 18, comma 1, Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE**

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della Direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

## Allegato A2

Marca  
da  
bollo

Al Servizio Veterinario  
dell'Azienda ULSS n.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RACCOMANDATA A/R

**Oggetto:** Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 – art. 10.

Il sottoscritto

nato a \_\_\_\_\_ prov. |\_|\_|

il |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale

codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| partita I.V.A. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Con sede legale e/o amministrativa:

Indirizzo

C.A.P.

Località \_\_\_\_\_ prov. |\_|\_|

Telefono

Fax

e-mail

e sede produttiva (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):

Indirizzo

C.A.P.

Località \_\_\_\_\_ prov. |\_|\_|

Telefono

Fax

e-mail

### CHIEDE

**di essere riconosciuto** ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 (barrare le voci per cui si chiede il riconoscimento, vedi retro):

- art. 10, comma 1, lettera a);
- art. 10, comma 1, lettera b);
- art. 10, comma 1, lettera c) per:
  - la fabbricazione per conto terzi e/o l'immissione in commercio;
  - la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell'azienda.

A tal fine allega alla presente (barrare le voci relative ai documenti allegati):

- certificato, o dichiarazione sostitutiva, di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- planimetria dell'impianto, vidimata dal richiedente, in scala adeguata;
- relazione tecnico-descrittiva, sottoscritta dal richiedente, delle attività che vengono svolte

e delle caratteristiche strutturali, funzionali e procedurali dell'impianto in riferimento al regolamento in oggetto;

- copia del piano aziendale di controllo della qualità;
- dati anagrafici e qualifica del responsabile della produzione;
- dati anagrafici e qualifica del responsabile del controllo di qualità.

.....  
Località ..... data

In fede  
(firma)

**Articolo 10, Regolamento (CE) 183/2005 - RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI**

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'Autorità competente qualora:

- 1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:
  - a) fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003  
o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'Allegato IV del presente regolamento;
  - b) fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al Capo 2 dell'Allegato IV del presente regolamento;
  - c) fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell'Allegato IV del presente regolamento;
- 2) il riconoscimento sia prescritto ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento é ubicato;  
oppure
- 3) il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato secondo la procedura di cui all'Articolo 31, paragrafo 2.

## Allegato A3

Marca  
da  
bollo

Al Servizio Veterinario  
dell'Azienda ULSS n.....  
.....  
.....  
.....

RACCOMANDATA A/R

**Oggetto:** Istanza di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 – **artt. 9 e 18, comma 2.**

Il sottoscritto

nato a ..... prov. | | |

il |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale

codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| partita I.V.A. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Con sede legale e/o amministrativa:

Indirizzo

C.A.P.

Località ..... prov. | | |

Telefono

Fax

e-mail

e sede produttiva (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):

Indirizzo

C.A.P.

Località ..... prov. | | |

Telefono

Fax

e-mail

### CHIEDE DI ESSERE REGISTRATO

ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, artt. 9 e 18, comma 2, quale esercente una o più delle seguenti attività del settore dei mangimi (barrare le voci che interessano):

coltivazione prodotti destinabili all'alimentazione zootecnica  
specificare principali tipologie produttive.....  
.....

fabbricazione di mangimi (mangimifici)  
 essiccatoio  
per conto terzi                      Sì                       No

macinazione e brillatura (mulini)

stoccaggio

- centri di raccolta
  - trasporto
- per conto terzi                      Sì    No

- commercializzazione
- intermediario
- somministrazione
- agromeccanici
- altro .....

### **DICHIARA**

- di possedere i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1 del Regolamento medesimo                      Sì    No

#### **oppure**

- di possedere i requisiti di cui all'Allegato II, Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 2 del Regolamento medesimo                      Sì    No

Località ..... data

In fede  
(firma)

#### **Articolo 2, Regolamento (CE) 183/2005 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica:
  - a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;
  - b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
  - c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.
2. Il presente regolamento non si applica:
  - a) alla produzione domestica privata di mangimi:
    - i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
    - e
    - ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
  - b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2);
  - c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
  - d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
  - e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.
3. Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

#### **Articolo 5, Regolamento (CE) 183/2005 - OBBLIGHI SPECIFICI**

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
  - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
  - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;

c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

3. Gli operatori del settore dei mangimi:

a) soddisfano criteri microbiologici specifici;

b) prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

4. Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti. (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

### **Articolo 9, Regolamento (CE) 183/2005 –CONTROLLI UFFICIALI, NOTIFICA E REGISTRAZIONE**

1. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.

2. Gli operatori del settore dei mangimi:

a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;

b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'Autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

3. L'Autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

### **Art. 18, comma 2, 3, 4 Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE**

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della Direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente Regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono soddisfatte.

4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni aggiuntive atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente Regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.

## Allegato A4

Al Servizio Veterinario  
dell'Azienda ULSS n.....

RACCOMANDATA A/R

**Oggetto:** Istanza di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 - **artt. 9 e dell'art. 18, comma 3 - Autocertificazione.**

Il sottoscritto

nato a ..... prov. |\_|\_|

il |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale

codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| partita I.V.A. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Con sede legale e/o amministrativa:

Indirizzo

C.A.P.

Località ..... prov. |\_|\_|

Telefono

Fax

e-mail

e sede produttiva (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):

Indirizzo

C.A.P.

Località ..... prov. |\_|\_|

Telefono

Fax

e-mail

che:

- ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, artt. 2, 9 e dell'art. 18, comma 2;
- in data |\_|\_|/|\_|\_|/2005

ha presentato istanza di registrazione a codesta Spett. Azienda ULSS,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

### CERTIFICA

ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, art. 9, quale esercente una o più delle seguenti attività del settore dei mangimi (barrare la voce per cui si effettua l'autocertificazione):

- coltivazione prodotti destinabili all'alimentazione zootecnica  
specificare principali tipologie produttive.....



- .....
- fabbricazione di mangimi (mangimifici)
  - essiccatoio
  - macinazione e brillatura (mulini)
  - stoccaggio
  - trasporto
  - commercializzazione
  - intermediario
  - somministrazione
  - altro .....

(barrare la voce per cui si effettua l'autocertificazione)

- di possedere i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1 del Regolamento medesimo;

**oppure:**

- di possedere i requisiti di cui all'Allegato II, Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 2 del Regolamento medesimo.

Località..... data

In fede  
(firma)

**Articolo 2, Regolamento (CE) 183/2005 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica:

- a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'emmissione dei mangimi sul mercato;
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
- c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla produzione domestica privata di mangimi:
  - i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
  - e
  - ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2);
- c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
- e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

3. Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

**Articolo 5, Regolamento (CE) 183/2005 - OBBLIGHI SPECIFICI**

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
  - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
  - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
  - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.
3. Gli operatori del settore dei mangimi:
  - a) soddisfano criteri microbiologici specifici;
  - b) prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.

I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

4. Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti. (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

#### **Articolo 9, Regolamento (CE) 183/2005 –CONTROLLI UFFICIALI, NOTIFICA E REGISTRAZIONE**

1. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.
2. Gli operatori del settore dei mangimi:
  - a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
  - b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'Autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.
3. L'Autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

#### **Art. 18, comma 2, 3 Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE**

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedono né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della Direttiva 95/69/CE, ma chiedono la registrazione ai sensi del presente Regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono soddisfatte.

**Allegato A5**

Alla Regione Veneto  
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare  
Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamento e delle  
Produzioni Zootecniche  
Dorsoduro 3493 – 30125 VENEZIA

per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS n.....

RACCOMANDATA A/R

**Oggetto:** Intermediari che svolgono la propria attività senza detenere i prodotti posti in commercio nei propri locali - Regolamento (CE) 183/2005, **articolo 17** - **Autocertificazione.**

Il sottoscritto

nato a ..... prov. |\_|\_|

il |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale

codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| partita I.V.A. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Con sede legale e/o amministrativa:

Indirizzo

C.A.P.

Località ..... prov. |\_|\_|

Telefono

Fax

<b>Allegato _____ alla</b>	
<b>Dgr n. _____ del</b>	
pag. 12/22	

e-mail

---

quale richiedente: il riconoscimento in qualità di intermediario ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 183/ 2005/CE,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

#### **CERTIFICA**

- di non detenere i propri prodotti presso la sede dove la presente ragione sociale intende svolgere l'attività commerciale oggetto dell'istanza di riconoscimento
- che prodotti che intende immettere in commercio soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (CE) 183/2005

la presente autocertificazione è allegata alla relativa istanza di riconoscimento.

Località ..... data

In fede  
(firma)

#### **Art. 17, Regolamento (CE) 183/2005 - ESENZIONE DALLE VISITE IN LOCO**

1. Gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'articolo 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediarie e non detengono i prodotti nei loro locali.
2. Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'Autorità competente, secondo la forma stabilita da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.